

Milano, 25 marzo 2020

**Ai Direttori de
gli Uffici
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
della Lombardia**

e.p.c. alla Segreteria Nazionale
FLP Agenzie Fiscali

Oggetto: Ordinanze n.514 e n.515 della Regione Lombardia_ Diffida

Egregi Direttori,

in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, seguiamo con estrema attenzione ed apprensione l’evolversi della crisi sanitaria, congiuntamente alle diverse segnalazioni che ci giungono da diversi Uffici della Regione, in ordine ai tanti casi di positività che si stanno riscontrando tra i colleghi degli Uffici doganali.

Corre pertanto l’obbligo di richiamare la responsabilità delle SS.VV. a rispettare tutte le misure dettate dalle decretazioni d’urgenza del Governo, dalle Circolari e dalle Direttive Ministeriali e non ultime dalle ordinanze della Regione Lombardia, tutte finalizzate al contenimento dei rischi di contagio.

Infatti, con ordinanze contingibili e urgenti n. 514 del 21 marzo 2020 e n. 515 del 22.3.2020 come rettificata dall’ordinanza n. 517 del 23.3.2020, il Presidente della Regione Lombardia ha assunto, per l’intero territorio regionale, misure specifiche più restrittive di quelle già disposte dalla recente normativa nazionale per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e tra queste **“la sospensione presso le rispettive sedi e uffici decentrati dell’attività delle amministrazioni pubbliche”** fino alla data del 15 Aprile 2020.

La sospensione dell’attività amministrativa con presenza in sede, viene disposta, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità previsti dalla legge 146/1990 “, per i quali è necessaria e imprescindibile la presenza fisica nella sede di lavoro”.

L’ordinanza n. 515 rimette alle amministrazioni destinatarie del provvedimento l’individuazione, nell’ambito della propria organizzazione, dei dipendenti adibiti ai servizi essenziali, ivi compresi quelli eventualmente assegnati alle eventuali Unità di Crisi istituite per la gestione dell’emergenza, disponendo inoltre che si operi nel rispetto di criteri di rotazione dei dipendenti adibiti a dette attività e comunque in modo da garantire un contingente minimo di personale a presidio dei servizi, con priorità di presenza per le figure dirigenziali.

La stessa Ordinanza, come modificata dalla n. 517, prevede inoltre che ogni dipendente per accedere alle sedi di servizio, debba effettuare il controllo della temperatura corporea, secondo le modalità individuate dall'amministrazione e nel caso in cui la stessa risulti superiore ai 37,5°C non dovrà essergli consentito l'accesso e la permanenza fisica presso gli Uffici.

Tanto premesso e in applicazione dell'Ordinanza citata,

si chiede urgentemente

a tutti i Dirigenti in indirizzo di voler disporre:

- in via generale, che l'attività dell'Ufficio, per il periodo di validità della suddetta Ordinanza, sia svolta in lavoro agile e senza presenza fisica del personale nelle sedi di lavoro ad eccezione di chi è chiamato a garantire i servizi essenziali di cui alla legge 146/1990;
- l'elenco dei servizi essenziali a cui ogni Ufficio è chiamato ad assicurare;
- un calendario ben preciso circa il contingente di personale adibito alla copertura dei servizi essenziali.

e che dette disposizioni, vengano portate a conoscenza alla scrivente, a tutto il personale dei rispettivi uffici comprese la RSU, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai Prefetti competenti per territorio.

Infine e alla luce della nota prot.95549 del 19.03.2020 della Direzione Amministrazione e Finanza – Ufficio Logistica, chiediamo se sono già stati individuati ed assunti i medici operanti negli ambiti territoriali, al fine di poter garantire la copertura H24 delle esigenze di assistenza del personale, nel caso in cui lo stesso abbia avuto sintomi diretti o timore di essere venuto a contatto con sintomatici, per la successiva valutazione medica, anche mediante l'effettuazione del test diagnostico, oppure la necessità di quarantena domiciliare o di ricovero ospedaliero.

Come O.S., ritenendo doveroso richiamare il senso di responsabilità così come raccomandato dalle massime autorità del Paese, evidenziamo che lo stesso non può in alcun modo travalicare un diritto costituzionalmente garantito come quello della salute, oltre ogni umana tolleranza.

Pertanto restiamo in attesa di diversi segnali, rispetto a quanto già segnalato in precedenza e rispetto alle citate ordinanze, diversamente ci vedremo costretti ad adire le autorità competenti per garantire il rispetto delle norme, non escludendo il ricorso all'autorità giudiziaria.

Cordiali saluti

IL Coordinatore Regionale

FLP Lombardia

Dott. Paolo Cocozzello
Paolo Cocozzello